

## D.lgs. 213/2025: la riforma a tutela dei lavoratori esposti all'amianto

(Fonte: <https://www.altalex.com/> 13/02/2026)

Con il [D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213](#) (G.U. 9 gennaio 2026, n. 6), in vigore dal 24 gennaio 2026, l'Italia dà attuazione alla [Direttiva \(UE\) n. 2023/2668](#) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. Il provvedimento interviene sul Titolo IX, Capo III "Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto", del [D.lgs. n. 81/2008](#), introducendo un nuovo sistema di tutele principalmente consistente nelle seguenti misure: priorità alla rimozione dell'amianto rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica, la riduzione del valore limite di esposizione a 0,01 fibre/cm<sup>3</sup>, il passaggio alla microscopia elettronica dal 2029, la soppressione delle principali deroghe ESEDI (esposizioni sporadiche e di debole intensità) e la conservazione quarantennale della documentazione. Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dalla riforma.

Il [D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213](#), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2026, segna una svolta significativa nella protezione dei lavoratori dal rischio amianto. Il provvedimento recepisce la [Direttiva \(UE\) n. 2023/2668](#), che ha modificato la precedente [Direttiva n. 2009/148/CE](#), e interviene in modo incisivo sul Capo III, Titolo IX ("Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto"), del [D.lgs. n. 81/2008](#) (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro).

L'intervento risponde a un'esigenza concreta, ben illustrata dalla Comunicazione della Commissione Europea COM (2022)488 "Costruire un futuro senza amianto": nel 2019 l'esposizione professionale all'amianto ha causato oltre 70.000 decessi nell'UE, e circa il 78% dei tumori riconosciuti come professionali e l'88 % dei casi di cancro del polmone di natura professionale risulta connesso a questa sostanza, nonostante l'effettività del divieto europeo risalga al 2005 (ed al 1992 in Italia).

### **Estensione dell'ambito applicativo (art. 246 D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 2 D.lgs. n. 213/2025)**

Il decreto riscrive integralmente l'[art. 246](#), [D.lgs. n. 81/2008](#), adottando una formulazione omnicomprensiva che supera le incertezze interpretative del passato. Le disposizioni del Testo Unico in merito all'amianto si applicano ora a **"tutte le attività lavorative" caratterizzate da un rischio, anche solo potenziale, di esposizione alla sostanza.**

L'elenco delle attività tipizzate comprende: lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica delle aree interessate, attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in eventi naturali estremi.

Tale ampliamento intercetta scenari prima non esplicitamente contemplati e adotta un approccio coerente con la [Direttiva n. 2023/2668](#).

**L'obbligo di identificazione preventiva (art. 248 D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 4 D.lgs. n. 213/2025)**

Un aspetto centrale della riforma riguarda l'obbligo, posto a carico del datore di lavoro, di **accertare la presenza di materiali contenenti amianto prima di avviare qualsiasi intervento su edifici o strutture.**

Per le costruzioni anteriori al 28 aprile 1992 (data di entrata in vigore della [L. n. 257/1992](#) che ha vietato l'amianto), il datore di lavoro deve attivare una ricognizione informativa, rivolgendosi ai proprietari degli immobili, ad altri datori di lavoro operanti sui medesimi siti, nonché consultando eventuali registri disponibili.

Qualora tale ricognizione non fornisca elementi sufficienti, diventa obbligatorio procedere a un **esame tecnico condotto da un operatore qualificato**, le cui risultanze devono essere acquisite prima dell'avvio dei lavori.

Innovativa è la previsione di un **obbligo di condivisione**: le informazioni così raccolte devono essere messe a disposizione di altri datori di lavoro che ne facciano richiesta ai fini dell'adempimento del medesimo obbligo identificativo, con evidente utilità nel contesto dei subappalti e delle filiere produttive complesse.

**La valutazione dei rischi e il superamento delle deroghe ESEDI (art. 249 D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 4 D.lgs. n. 213/2025)**

L'[art. 5](#), [D.lgs. n. 213/2025](#) interviene in modo sostanziale sull'[art. 249](#) del Testo Unico, **rafforzando l'obbligo di valutazione dei rischi e sopprimendo gran parte delle deroghe** previste per le esposizioni sporadiche e di debole intensità.

Il nuovo comma 1-bis stabilisce che, per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere di amianto, il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori, dando priorità alla rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica. La riforma opera una significativa restrizione del regime derogatorio riguardante le esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI): e in precedenza le situazioni ESEDI beneficiavano dell'esenzione da quattro distinti obblighi - notifica, misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e tenuta dei registri - oggi l'unica esenzione residua riguarda esclusivamente la notifica di cui all'[art. 250](#) (quindi del solo obbligo di notifica). Ciò significa che anche per esposizioni di lieve entità divengono pienamente applicabili gli obblighi di cui agli [artt. 251](#) c. 1, [259](#) e [260](#) c. 1 del Testo Unico.

**L'obbligo di notifica e la tracciabilità quarantennale (art. 250 D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 6 D.lgs. n. 213/2025).**

Il sistema di **notifica preventiva** all'organo di vigilanza territorialmente competente viene potenziato sia nei contenuti che negli effetti.

La comunicazione deve indicare:

- l'ubicazione del cantiere e delle aree specifiche interessate;
- tipologia e quantitativi di amianto oggetto di lavorazione;
- attività e procedimenti previsti, incluse le misure di protezione, decontaminazione, smaltimento rifiuti e, per gli ambienti chiusi, le modalità di ricambio d'aria;
- l'elenco nominativo dei lavoratori assegnati, corredato dai relativi certificati di formazione e dalla data dell'ultima visita medica;
- le date di inizio e la durata prevista dei lavori;
- le misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori e l'elenco dei dispositivi di protezione individuale che saranno impiegati.

La documentazione relativa ai lavoratori, alla loro formazione e alla sorveglianza sanitaria deve essere **conservata per quarant'anni**.

### **Le misure di prevenzione e protezione (art. 251 D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 7 D.lgs. n. 213/2025)**

Il decreto rafforza l'obbligo di riduzione della concentrazione di amianto nell'aria secondo la regola del "più basso valore tecnicamente possibile" ampliando il catalogo delle misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro è tenuto ad adottare.

Tra le principali novità si segnalano:

- **DPI respiratori obbligatori:** in caso di manipolazione attiva dell'amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria;
- **Periodi di riposo:** l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da pause proporzionate all'impegno fisico richiesto, con accesso alle aree di riposo subordinato a idonea decontaminazione;
- **Progettazione dei processi lavorativi:** i processi lavorativi devono essere concepiti per evitare la produzione di polvere di amianto o, ove ciò non sia possibile, per impedirne l'emissione nell'aria mediante eliminazione della polvere, aspirazione alla fonte, abbattimento continuo tramite acqua nebulizzata o utilizzo di incapsulanti;
- **Procedure di decontaminazione:** i lavoratori devono essere sottoposti ad adeguati protocolli di decontaminazione al termine delle attività;
- **Protezione negli ambienti confinati:** per i lavori svolti in spazi chiusi deve essere garantita un'adeguata protezione.

### **Le metodologie di misurazione e il nuovo valore limite (artt. 253 e 254 D.lgs. n. 81/2008 e artt. 9 e 10 D.lgs. n. 213/2025)**

La riforma introduce un sistema di misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria articolato in due fasi temporali.

**Fase transitoria (fino al 20 dicembre 2029):** la concentrazione di fibre può essere determinata mediante microscopia ottica in contrasto di fase, secondo il metodo raccomandato dall'OMS nel 1997 o metodiche equivalenti. I campionamenti devono essere rappresentativi dell'effettiva esposizione durante l'attività lavorativa, privilegiando il campionamento personale sul lavoratore.

**Fase a regime (dal 21 dicembre 2029):** diventa obbligatoria la microscopia elettronica o tecniche alternative di pari o superiore accuratezza. Il cambio metodologico comporta anche l'inclusione nel conteggio delle fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, sinora escluse.

Il valore limite di esposizione professionale viene significativamente ridotto: da 0,1 fibre per cm<sup>3</sup> si passa a 0,01 fibre per cm<sup>3</sup>, calcolate come media ponderata su otto ore lavorative.

In caso di superamento del limite, o qualora emergano indizi della presenza di materiali contenenti amianto non precedentemente individuati, i lavori devono essere immediatamente cessati e possono riprendere solo dopo l'adozione di adeguate misure correttive.

### **La formazione dei lavoratori (art. 258 D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 D.lgs. n. 213/2025)**

La disciplina formativa viene rafforzata sotto il profilo della **personalizzazione e della specializzazione**.

La formazione deve essere adattata al profilo di mansione del singolo lavoratore e ai metodi di lavoro specifici dell'attività svolta, con particolare attenzione alla scelta, ai limiti e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione, in particolare quelli respiratori.

Per i lavoratori addetti a operazioni di demolizione o rimozione dell'amianto è previsto un percorso formativo aggiuntivo, incentrato sull'impiego di attrezzature tecnologiche e macchinari progettati per contenere l'emissione e la dispersione di fibre durante le lavorazioni.

### **La sorveglianza sanitaria (art. 259 D.lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 14 D.lgs. n. 213/2025)**

I lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione alla polvere da manipolazione attiva dell'amianto devono essere sottoposti a **sorveglianza sanitaria** prima dell'adibizione ai lavori e periodicamente (almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente). È inoltre prevista una visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della quale il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

I lavoratori esposti all'amianto devono inoltre essere iscritti nel registro previsto dall'art. 243 del Testo Unico, la cui gestione è affidata all'INAIL.

## **Il nuovo Allegato XLIII-ter: l'elenco delle patologie amianto-correlate (art. 17 D.lgs. n. 213/2025)**

Una novità significativa è l'introduzione, nel corpo del [D.lgs. n. 81/2008](#), del nuovo Allegato XLIII-ter, che elenca le **malattie professionali riconducibili all'esposizione all'amianto**: asbestosi, mesotelioma, cancro del polmone, cancro gastrointestinale, cancro della laringe, cancro delle ovaie, malattie pleuriche non maligne.

Tale codificazione presenta una duplice valenza: da un lato, consente un miglioramento della capacità di rilevazione epidemiologica e di orientamento delle politiche preventive; dall'altro, fornisce un supporto probatorio per la ricostruzione dei nessi causali nelle procedure di riconoscimento delle malattie professionali e nelle azioni risarcitorie.

### **Conclusioni**

Il [D.lgs. n. 213/2025](#) ha introdotto nuovi obblighi a carico del datore di lavoro e ha impostato un nuovo sistema di tutele dei lavoratori dal rischio amianto.

Per le imprese, ciò comporta un ripensamento di processi e competenze: aggiornamento delle capacità di misurazione (in vista dell'obbligo di microscopia elettronica dal 2029), revisione delle procedure operative, potenziamento dei percorsi formativi, adeguamento dei sistemi di conservazione documentale.

Per i lavoratori, la riforma garantisce maggiori tutele nel presente - attraverso DPI obbligatori, decontaminazione sistematica, sorveglianza sanitaria estesa etc. - ed anche una migliore tracciabilità futura, grazie alla conservazione quarantennale dei dati e all'ampliamento del registro delle patologie correlate.

Si tratta di un intervento che, pur imponendo oneri aggiuntivi agli operatori economici, risponde all'esigenza di allineare l'ordinamento italiano agli standard europei più avanzati al fine di ottenere una tutela quanto più possibile effettiva dalle conseguenze per la salute derivanti dell'esposizione ad amianto.

### **Riferimenti normativi:**

[Art. 246 D.lgs. n. 81/2008](#)

[Art. 248 D.lgs. n. 81/2008](#)

[Art. 249 D.lgs. n. 81/2008](#)

[Art. 250 D.lgs. n. 81/2008](#)

[Art. 251 D.lgs. n. 81/2008](#)

[Art. 253 D.lgs. n. 81/2008](#)

[Art. 254 D.lgs. n. 81/2008](#)

[Art. 259 D.lgs. n. 81/2008](#)

[D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 - G.U. 9 gennaio 2026, n. 6](#)